

(N. 1626-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORI: MERLIN UMBERTO *per la maggioranza* e SPEZZANO *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

Comunicate alla Presidenza il 21 dicembre 1956

Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica
dei territori vallivi del Delta Padano.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1626, sul quale la 8^a Commissione è chiamata a presentare la sua relazione, completa per la maggior parte gli stanziamenti necessari per attuare la riforma fondiaria, prevista dalla legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, e dalla legge-stralcio 21 ottobre 1950, n. 841.

Noi diciamo, quasi a preambolo di ogni altra considerazione, che non possiamo negare il nostro voto favorevole a tale proposta, perchè non possiamo lasciare incompiuto l'edificio che con tanta fatica, ma anche con tanto merito, stiamo lentamente innalzando.

Di tale edificio abbiamo piantato le solide fondamenta, abbiamo eretto i muri maestri. Ora si tratta di creare il tetto, i pavimenti, le scale. Non potremmo sospendere l'opera se non a patto di distruggere anche quello che è stato fatto.

La riforma fondiaria già in parte attuata è stata ed è una grande riforma, che sarà sempre motivo d'orgoglio per coloro che la hanno votata e voluta. Ci associamo alle parole della relazione del Governo:

« Nella maggior parte dei territori di riforma, l'agricoltura era estensiva: mancavano strade e condizioni adatte alla vita rurale; vi dominava il latifondo; scarsissimo era l'impiego di macchine; basso il grado di progresso agricolo e sociale.

« Tale riforma si differenzia nettamente dalle quotizzazioni di terreni effettuati in passato in Italia e da molte riforme estere, esclusivamente basate sulla distribuzione della terra ai contadini.

« Essa non consiste unicamente in operazioni di espropriazione e di redistribuzione fondiaria. Risponde anche a due precise finalità:

migliorare la terra e modernizzare le strutture agrarie, per accogliere nuovi più

redditivi ordinamenti della produzione, o per rendere più redditivi gli ordinamenti esistenti: **TRASFORMAZIONE**;

rendere la terra idonea a sede di vita per la società rurale, mediante opere civili e sociali: **COLONIZZAZIONE**.

« Per consolidare tali finalità, la riforma si propone di sviluppare e di difendere il reddito agricolo. Si organizzano così produzione, mezzi e servizi: **COOPERAZIONE** e si valorizzano prodotti: **INDUSTRIALIZZAZIONE** ».

* * *

Naturalmente, da questo disegno di legge e dalla spesa notevole che esso prevede, trarrà, anzi ha già tratto, argomento l'offensiva contro la riforma. E su tutti i giornali che trovano la loro ispirazione in coloro, che già erano contrari, fino da principio, alla riforma stessa, si leggono frasi come queste: gravità eccezionale della situazione; nefasti degli Enti; stalle di Augia da ripulire; Ente merenda; incompetenze tecniche paurose; fallimento finanziario; sperperi del pubblico risparmio; riformatori da riformare; Enti collezionisti di debiti; lavoro di decenni distrutto dalla riforma; costruzioni di lussuosi palazzi e piacevolezze di tal genere.

Per confutare tali infondate accuse non avrei che da pregare i colleghi di leggere quanto ho già scritto nella mia relazione presentata al Senato sul bilancio dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1956-57 (stampato n. 1580-A) nella quale dicevo:

« Per l'attuazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, operano presentemente 9 enti e sezioni speciali di riforma fondiaria:

1) *Ente per la colonizzazione del Delta Padano*, costituito con decreto del Presidente

I. LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Repubblica in data 7 novembre 1951, n. 69; ha sede in Bologna ed opera nella zona del Delta delle provincie di Venezia, Rovigo, Ferrara e Ravenna. Ha proceduto a tutt'oggi alla assegnazione di ettari 36.418 di terreno;

2) *Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-laziale*, costituito con decreto presidenziale del 7 novembre 1951, n. 66; ha sede in Roma ed opera nelle provincie di Grosseto, Roma, Viterbo, Siena, Pisa e Livorno. Ha distribuito ettari 149.290.

3) *Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino*, costituito come Ente con decreto del 16 agosto 1954. Ha distribuito ha. 13.379;

4) *Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise*, costituito con decreto presidenziale del 7 novembre 1951, n. 61; ha sede in Bari ed opera nelle provincie di Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Matera e Potenza. Ha distribuito ha. 155.184;

5) *Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti*. Ha distribuito ettari 8.778;

6) *Opera per la valorizzazione della Sila e Sezione speciale per la riforma fondiaria*, istituite con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, con legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila); operano nelle provincie di Catanzaro e Cosenza ove hanno sede nei Comuni della zona di Caulonia nella provincia di Reggio Calabria. Hanno distribuito ettari 73.114;

7) *Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.)*, costituito non con decreto presidenziale, ma con legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 105; ha sede in Palermo. Ha distribuito ettari 64.579;

8) *Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna (E.T.F.A.S.)*, costituito con decreto presidenziale 27 aprile 1951, numero 265; ha sede a Cagliari ed ha distribuito ettari 44.510;

9) *Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa*, costituito con decreto presidenziale del 27 aprile 1951, n. 365; ha sede a Cagliari ed opera

nella provincia stessa. Ha distribuito ettari 5.000 di terreno.

Dovendo dare un giudizio sintetico dell'opera di questi vari Enti di riforma, noi non potremmo darlo che favorevole.

In un periodo di tempo relativamente breve, questi Enti sono sorti, hanno creato i loro uffici, si sono data una organizzazione seria e costruttiva, hanno espropriato 700.000 ettari di terreno, hanno creato 100.000 famiglie contadine.

Ma, ciò che più conta, hanno costruito nuove case, nuove strade, ponti, canali, hanno dato a quelle popolazioni un senso di vita nuova e di aumentato benessere.

Hanno così messo in evidenza tutti i grandi vantaggi della riforma anche se parzialmente eseguita.

Un giornalista di grande valore, Barzini Luigi jr. sul « Corriere della Sera » del 27 ottobre ha così riassunto il suo giudizio: « Nonostante gli errori e le manchevolezze, il bilancio della riforma agraria è completamente positivo, soprattutto per la rivoluzione morale che ha suscitato ».

* * *

Può darsi che siano stati compiuti degli errori, può darsi che si sia speso troppo.

Degli errori parleremo; quanto alla spesa non pare che l'accusa sia fondata, se recentemente in un grande giornale italiano si calcolava che la spesa non è unitariamente eccessiva per ogni ettaro.

Certo si è fatto presto ed occorreva far presto perchè i disoccupati non possono attendere.

D'altronde in quei luoghi la iniziativa privata aveva già fatto fallimento e quindi era giusto che intervenisse lo Stato, il quale deve trasformare il latifondo, compiere la bonifica, prosciugare i terreni, laddove il privato non sappia, non voglia, o non abbia la convenienza economica di farlo (articolo 44 della Costituzione).

Errori possono essere stati commessi e se la Commissione eccita il Governo ad una sempre più vigile e costante difesa del pubblico denaro, evitando dovunque abusi, di qualsiasi specie, tuttavia questo cauto e doveroso ammonimento non deve essere interpretato come

una diminuzione del valore della riforma nè dell'opera di coloro che si debbono considerare come « i pionieri di questa grande trasformazione ».

Posso aggiungere che sono stati finora stanziati, per la riforma, 384 miliardi. Nel progetto ora presentato al Senato si prevedono altri stanziamenti per 200 miliardi, distribuiti dall'esercizio in corso al 1962-63. La spesa totale finora impegnata ammonterà, quindi, a 584 miliardi. Ma nella relazione Colombo si precisa che la spesa finale andrà oltre questa cifra: si arriverà, infatti, a 625 miliardi. Poichè i terreni espropriati per effetto della riforma, ed in corso di trasformazione e distribuzione, hanno un'estensione di 800 mila ettari, risulta una spesa media, per ettaro, di 781 mila lire.

La prima osservazione che a questo proposito si può fare è la seguente: come si spiega che all'inizio della riforma, e cioè nell'ottobre 1950, quando venne varata la legge-stralcio, si prevedeva un costo di 350.000 lire per ettaro? Per rispondere, si deve precisare che nella complessiva spesa di 625 miliardi (e cioè di 781 mila lire per ettaro) non sono comprese soltanto le opere di trasformazione dei terreni, ma anche le spese per opere pubbliche (strade, scuole, acquedotti, ecc.) destinate a creare dei nuovi centri di vita civile nelle zone di riforma. Le spese di vera e propria trasformazione fondiaria sono calcolate in 410 miliardi, più altri 90 miliardi per la fornitura di scorte. Pertanto, il costo di trasformazione fondiaria, rispetto alle 350 mila lire previste, risulterà, in definitiva, di 501 mila lire per ettaro. La differenza va attribuita anzitutto all'aumento subito in questi sei anni dai costi e salari, che viene calcolato in una ulteriore spesa di lire 70-80.000 per ettaro, non prevedibile nel 1950; e, per il resto, alla sorte comune di tutti i preventivi: che è quella di essere sempre superati dai consuntivi. Questo succede ai privati e tanto più agli enti pubblici.

Gli altri 125 miliardi di spese sono destinati alle opere di colonizzazione, di cooperazione e di industrializzazione. Queste spese, si deve notare, non servono soltanto ai poderi creati dagli Enti di riforma, ma anche a tutti gli altri terreni della zona in cui quelle opere vengono eseguite. Solo aggiungendo anche queste

spese a quelle di trasformazione, si arriva alla cifra media di 781 mila lire per ettaro.

Come si è detto, i terreni che formano oggetto della riforma coprono un'estensione di 800 mila ettari. Su questa superficie verranno collocate 130 mila famiglie (fino a questo momento sono stati assegnati 546 mila ettari a 102 mila famiglie). Il costo per ogni famiglia, e per ogni podere, risulterà, quindi, di 4 milioni e 700 mila lire, comprendendo in tale cifra, conviene ripetere, sia le spese di trasformazione fondiaria che quelle per opere pubbliche.

La valutazione sulla convenienza economica delle spese per l'attuazione della riforma deve basarsi, evidentemente, su quest'ultima cifra. E la domanda a cui si deve dare una risposta è la seguente: è giustificata una spesa d'impianto di 4 milioni e 700 mila lire per ogni famiglia, e cioè di un milione e 200 mila lire, o di un milione e mezzo di lire per ogni unità lavorativa (a seconda che si calcolino quattro o tre unità lavorative per ogni nucleo familiare) se tale spesa assicura alle famiglie assegnatarie una fonte permanente di lavoro? Noi rispondiamo di sì, anche perchè nell'industria la spesa d'impianto viene calcolata in circa 3 milioni di lire per ciascun operaio. E quindi si ha la riprova della convenienza economica della riforma fondiaria.

* * *

Per delineare le prospettive di rendimento della riforma, va ricordato che gli obiettivi dell'opera di trasformazione sono molti e complessi. Si mira, anzitutto, a ridurre a coltura agraria una notevole estensione di pascoli e prati permanenti (circa 150 mila ettari). In tutte le zone si vuole dare incremento alle colture erbacee e, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole, alle colture arboree specializzate. Si mira a dare sviluppo ai seminativi arborati che consentano l'impiego di macchine, e, infine, a dare un assestamento alle superfici dei pascoli e boschi non suscettibili di trasformazione.

Il rendimento annuo dei terreni espropriati veniva calcolato prima della riforma in circa 32 miliardi di lire. Quando tutte le opere di trasformazione saranno state completate il rendimento dovrebbe raddoppiarsi, passando

da 32 a 64 miliardi l'anno, e cioè da 40.000 ad 80.000 lire per ettaro.

Ciascuna delle famiglie insediate nei nuovi poderi creati dalla riforma disporrebbe di un reddito annuo di circa 500 mila lire. Se il reddito globale dei terreni trasformati salirà effettivamente da 32 a 64 miliardi, i 625 miliardi che vi saranno complessivamente investiti risulteranno impiegati al 5 per cento.

Da tutto ciò consegue che la spesa complessiva unitaria per ettaro non è esagerata ed anche se fosse un tantino elevata sul preventivo, essa è compensata dalla redenzione di quelle terre e dai benefici morali e sociali che la riforma ha arrecato ed arreca.

* * *

Che se noi esaminiamo il dettaglio di questi investimenti per quasi duecento miliardi, noi abbiamo modo di convincerci ancor meglio che le opere sono veramente produttive e degne dello sforzo che lo Stato ha fatto e farà.

Infatti noi con i fondi oggi stanziati provvediamo alle seguenti opere che da sole dimostrano la loro bontà e la loro importanza :

a) Si costruiscono quasi 20.000 fabbricati rurali nuovi, che ad un costo medio di quasi lire 3.400.000 danno un totale di lire 68 miliardi. Da notare che sui fondi già stanziati sono impegnate le spese per 25.000 fabbricati rurali, in gran parte costruiti. In totale, quindi, noi andremo a costruire 45.000 fabbricati rurali e basta indicarne il numero per essere convinti della grandiosità delle opere.

b) Si compiono altre opere di trasformazione fondiaria (lavorazione di terreni fino alla messa a coltura, impianti arborei e di irrigazione) per completare in varia misura la trasformazione di una metà circa dei terreni acquisiti, ovvero per la esecuzione di opere di rifinitura (allacciamenti idrici, elettrici, ecc.) su terreni a trasformazione completa, con una spesa complessiva di lire 55 miliardi.

c) Si compera bestiame nuovo ed altre scorte vive e morte. Si tratta, in primo luogo, di completare il programma di acquisti di bovini di razze pregiate. Ne sono stati già acquistati 50.000. Così ne occorrono ancora circa 70 od 80 mila per famiglie insediate e da

insediare. La spesa complessiva è prevista in lire 20 miliardi. Rientra nella stessa voce l'acquisto di suini, ovini ed animali da bassa corte, nonché altre scorte vive e morte.

Si vuole arrivare ad una media di un capo bovino grosso per ettaro.

d) Si devono compiere opere di colonizzazione per circa 26 miliardi. Rientrano in questa voce le opere di completamento dei centri di servizio e dei centri aziendali, che sono, nel complesso, oltre 600, di cui già costruiti o in corso di ultimazione 260. Restano da costruire oltre 340 centri di servizio o aziendali, per una spesa complessiva di quasi 17 miliardi. È prevista, inoltre, la costruzione di strade per oltre 800 chilometri e di acquedotti ed elettrodotti per circa 9 miliardi. È prevista una spesa complessiva di 26 miliardi. Tra le opere più grandiose che gli Enti di riforma debbono compiere ve n'è una sulla quale il relatore vuol richiamare l'attenzione particolare del Senato, ed è quella del grande acquedotto del Delta Padano, con una spesa complessiva di circa tre miliardi, che deve trarre l'acqua dall'Adige e dal Po e dare acqua a circa 70.000 creature, le quali oggi non hanno nè acqua da bere per se, nè acqua da dare agli animali.

e) Importantissima branca di attività sarà quella da svolgere nel campo dell'assistenza e della istruzione professionale. La spesa riguarda soprattutto l'assistenza tecnica cooperativistica e l'istruzione professionale, nonché la estensione delle medesime attività agli altri piccoli proprietari delle stesse zone di riforma. Rientrano nella stessa voce il problema degli asili, dell'educazione popolare e civile ed eventuali agevolazioni a favore delle nuove aziende per la gestione annuale. Nel campo cooperativistico, poi, si comprendono le sottoscrizioni di azioni sociali a nuove cooperative e mutue bestiame, le anticipazioni o garanzie per la fornitura di mezzi tecnici, l'incoraggiamento a concorsi cooperativistici, ecc.

Di fronte a questo piano grandioso di opere, ogni critica dovrebbe tacere e si dovrebbe davvero concludere che la riforma darà un nuovo volto a quelle aree depresse e costituirà un notevole incremento della produzione e del progresso sociale del nostro Paese.

* * *

Mancheremmo però al nostro dovere di relatori coscienziosi e per quanto possibile completi se, avendo ammesso la esistenza di errori nella esecuzione della Riforma, noi non indicassimo quelli più evidenti.

Va da sè che la principale raccomandazione che noi facciamo a tutti gli Enti di riforma è quella di procedere con la maggiore economia, considerando che si tratta di gestire, in fondo, patrimonio della collettività, e che il pubblico denaro è sacro e deve essere gestito, non solo con onestà esemplare, ma anche con la maggiore parsimonia. Noi ci associamo pienamente su questo punto al parere della 5^a Commissione finanze e tesoro.

Gli errori principali che sono stati compiuti nella esecuzione della riforma e che in buona parte dipendono dall'ansia spiegabile e dalla fretta dell'operare, sono secondo noi i seguenti:

1) In taluni territori, specie all'inizio dell'opera, si è impostata la colonizzazione su unità poderali troppo piccole, con case troppo ristrette e troppo economiche. Occorre ora integrare le unità troppo piccole con quote di terra da assegnare in località talvolta separate dal nucleo poderale, spesso destinate a colture specializzate; oppure intensificare le piantagioni arboree sul podere talvolta oltre il normale ed il conveniente. Occorrerà anche ampliare e sistemare le case, arrivando così ad un costo complessivo, un poco superiore a quello che si sarebbe sostenuto col fare le case migliori e più ampie fino dall'inizio.

Per ridurre però, e precisare, la portata di questo errore, noi diciamo subito che esso potrà rappresentare il 4 per cento dei poderi.

2) La espropriazione ha portato ad acquisire alla riforma terreni di ultima qualità, poverissimi o rocciosi, fangosi, lontani da strade e da borghi. In linea di massima si giudica che nella Maremma espropri di terreni simili siano di circa 6.000 ettari; nelle Puglie di circa 9.500 ettari; in Sicilia di circa 25.000 ettari.

Ora non sempre si è avuto il coraggio di dire che su questi terreni non meritava di spendere nulla, perchè non è affatto necessario trasformarli in coltura agraria.

Bisogna avere l'audacia di spendere anche molto nei terreni favorevoli e di abbandonare i terreni sfavorevoli.

3) La selezione delle famiglie assegnatarie non sempre ha escluso quelle meno adatte. Anche qui il fenomeno è da rilevare, ma nello stesso tempo si deve indicare la limitatezza del fenomeno stesso, circa il loro numero e circa l'importanza economica.

4) Anche per le stalle è da rilevare la mancanza di ampiezza, essendosi ritenuta sufficiente una ampiezza per un allevamento di mezzo capo grosso per ettaro, mentre, come si è già detto, bisogna arrivare ad un capo grosso per ettaro.

5) Bisogna far procedere parallelamente, ed a tempo debito, la riforma con le opere di bonifica.

Queste le principali osservazioni che abbiamo tratto dallo studio di tecnici competenti e di cui noi riconosciamo il fondamento.

Ma se questi errori appaiono giustificabili e di non grave importanza, l'averli esposti dimostra lo scrupolo del relatore, ma non attenua la grandiosità dell'opera compiuta e da compiersi, ed i vantaggi sociali che la riforma stessa ha già apportato ed apporterà.

* * *

Dobbiamo ora passare ad esaminare la seconda parte del disegno di legge che si intitola: « ...per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano ». Si tratta di una spesa complessiva per il momento di 20 miliardi e mezzo che riguardano il programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione dei territori vallivi nei Comuni che fanno parte dell'Ente della colonizzazione del Delta padano e che riguardano quindi particolarmente le provincie di Rovigo, Ferrara e Venezia.

Bisogna premettere che la legge di riforma ha offerto indubbiamente la possibilità di migliorare la situazione generale delle popolazioni delle dette provincie realizzando una riforma con i mezzi apprestati dalla stessa legge, uno stabile insediamento dei lavoratori agricoli nelle terre espropriate ed ulteriormente valorizzate con idonee trasformazioni agrarie e fondiariae.

Ma è certo che, di fronte ad una popolazione esuberante, in continuo accrescimento, nel territorio del Delta padano, nonostante la attuazione dei programmi di riforma, rimane una eccedenza di unità lavorative che può trovare occupazione soltanto ove vengano acquisite nuove terre mediante il prosciugamento degli estesi territori vallivi che sono ancora da bonificare.

Il sacrificio che viene così richiesto ai proprietari delle valli corrisponde a necessità sociali inderogabili di fronte alle quali il diritto del singolo deve cedere in vista delle necessità collettive. Dar lavoro stabile ai disoccupati è il primo dovere che lo Stato deve compiere (articolo 4 della Costituzione).

Naturalmente bisogna operare in modo da rispondere a criteri di una bene intesa economia, cioè da trarre dalla riforma vantaggi e non danni e da operare con giustizia assoluta per tutti. Occorre prima di tutto chiarire un punto che viene trascurato in tutti i numerosi memoriali che sono pervenuti al relatore in questi giorni da parte degli interessati. Il punto pregiudiziale è questo: che a tali espropriazioni viene applicata la procedura prevista per le espropriazioni a vantaggio dell'Opera nazionale dei combattenti. Si risale pertanto alla legge 16 giugno 1927, n. 1100, che ha convertito in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. Con l'articolo 15 del detto regolamento si stabilisce che l'indennità, il canone, od il prezzo di affitto che il collegio arbitrale provinciale di cui all'articolo 27 del regolamento è chiamato a liquidare è determinato sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera. Questo *reddito normale netto* viene poi capitalizzato nelle forme di consuetudine al tasso normale, per cui la *indennità* di cui parla la Costituzione (art. 42) corrisponderà al *giusto prezzo del libero mercato* di cui parla la stessa legge sulle espropriazioni per pubblica utilità (art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

I proprietari delle valli che lo meritano verranno così a percepire una indennità elevata se le condizioni del reddito delle loro valli saranno state portate dalle loro attrezzature, dalle loro opere e dalla loro industria ad un alto livello produttivo.

Nè potranno influire sul *reddito normale netto* le spese straordinarie ed eccezionali dell'*imponibile* di mano d'opera (come per esempio nella valli di Comacchio) dettate da considerazioni di solidarietà sociale che non possono pesare sul *reddito* in caso di espropriazione.

Con ciò ne deriverà una automatica difesa delle valli veramente meritevoli per il loro reddito di essere conservate. Si parla di alcune valli che danno un reddito di due quintali di pesce per ettaro. Il prezzo di esproprio di queste valli diventa così elevato da scoraggiare e rendere impossibile ed antieconomica una qualsiasi bonifica.

Da ciò deriverà spontaneamente che l'espropriazione andrà a colpire o le valli che danno scarsissimo reddito ed hanno poca pescosità o quelle che sono così lontane dal mare da rendere consigliabile la loro trasformazione. Così l'Ente del Delta padano ha già proceduto o sta procedendo alle bonifiche delle valli Mea e Moceniga in provincia di Rovigo ed altre valli in provincia di Ferrara, così è già pronto il progetto per la bonifica del Mezzano in comune di Comacchio per la quale si è già disposta la costruzione dell'argine di Agosta separandosi circa 23.000 ettari di terreno che andranno prosciugati e 13.000 ettari di terreno che rimarranno a valle. Questa parte minore è quella più ad oriente e vicina al mare.

Come si vede, il problema è complesso, dominano aspetti tecnici, non ultimo la stessa difesa dal mare, ed aspetti economici. Il bilancio va fatto con prudenza, con costante preoccupazione di favorire il collocamento dei lavoratori della terra.

Fatte queste premesse è chiaro però che il problema rimane ancora grave e non semplice. Già la relazione del Governo ammonisce con le seguenti parole:

« Di fronte alla estensione dell'intero programma, che evidentemente richiederebbe un importante impegno finanziario conviene precisare che la bonifica dei territori vallivi del Delta padano, per motivi di ordine tecnico-costruttivo, per considerazioni di ordine economico e per le stesse esigenze agronomiche derivanti dalla natura dei terreni deve essere affrontata gradualmente concentrando in un primo tempo l'azione nelle valli più interne e meno pescose anche per non distruggere l'in-

dustria valliva laddove questa sia più redditizia e la sua permanenza non contrasti con le necessità di aumentare l'occupazione agricola ».

La relazione poi continua facendo osservare che lo stanziamento di 20 miliardi e 500 milioni proposto col disegno di legge consentirà appena di realizzare un primo grande stralcio organico della bonifica delle valli di Comacchio senza trascurare il problema del prosciugamento di talune altre valli minori.

È perciò che noi mentre sostituiamo l'articolo 8 con un nuovo testo, nello stesso tempo presenteremo al Senato un ordine del giorno interpretativo che servirà a colmare i dubbi di interpretazione.

* * *

Passiamo ora ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è già illustrato nella sua finalità e nel suo peso finanziario.

L'articolo 2 concede la autorizzazione a contrarre prestiti all'estero nella misura ed alle condizioni deliberate dai Consigli di Amministrazione degli Enti ed approvate con decreto del Ministero del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito.

Nessun dubbio che l'Italia abbia bisogno di capitali in gran copia per utilizzare le sue risorse, che sono ancora cospicue e che tali capitali ci possano pervenire dall'estero.

Le operazioni relative saranno regolate, non solo dalla volontà degli Enti, ma anche dagli organi di Governo competenti.

Si sono fatte osservazioni sulla garanzia dello Stato per tali operazioni, Noi crediamo che lo Stato non corra gravi pericoli per dare tale garanzia, in quanto lo Stato è in condizioni di conoscere la buona amministrazione dell'Ente ed il retto impiego dei fondi tratti dalle operazioni.

Quindi ha mezzi sufficienti per premunirsi contro ogni sorpresa.

Se il Senato crederà di porre un limite a queste garanzie, la Commissione in massima non è contraria.

Ad eliminare però qualsiasi dubbio, sembra opportuno chiarire che detti prestiti possono essere utilizzati anche per la bonifica e trasformazione fondiaria di territori vallivi del Delta padano ai sensi del successivo articolo 7.

Peraltro, non è dato prevedere che i prestiti verranno concessi a ciascun Ente in misura adeguata alle proprie necessità, giacchè detti finanziamenti avranno luogo per categorie di opere.

Potrà, quindi, darsi che per le opere che incombono in un certo comprensorio ad un dato Ente, questo non possa ottenere prestiti. Si rende allora necessario assegnare a tale Ente una maggiore aliquota degli stanziamenti previsti nel disegno di legge, riducendo proporzionalmente l'assegnazione a favore dell'Ente che ha ottenuto il prestito.

Ma è necessario pure evitare che l'onere dei prestiti non gravi esclusivamente sull'Ente che ne ha beneficiato, bensì su tutti. A tale scopo occorre stabilire che all'ammortamento del prestito si provvede con i proventi delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria considerati, tali proventi, complessivamente e non per Ente.

Si propongono, pertanto, i seguenti emendamenti:

Art. 2, primo comma. — Dopo la parola « proventi », aggiungere « complessivamente considerati ».

Art. 2, secondo comma. — Sostituire « saranno » con « potranno essere ».

Art. 7. — Aggiungere il comma: « Le operazioni previste nel precedente articolo 2 possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo ».

Art. 9-bis. — « Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 9, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente articolo 2 ».

Molto opportuna la facoltà concessa dall'articolo 4 del disegno di legge per il quale gli Enti e le Sezioni speciali possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione pro-

fessionale anche a favore degli altri piccoli proprietari coltivatori, nei territori di rispettiva competenza.

È bene che si diffondano i programmi di lavoro ed è bene che tecnica e scienza siano utilizzate a vantaggio di tutti, onde cessino le diffidenze contro la piccola proprietà contadina, la quale si deve portare allo stesso livello di produttività delle grosse proprietà terriere e se è possibile superarlo.

Come pure è bene tener fermo il carattere individuale della attività agricola per avere stimolo adeguato al lavoro ed alla produttività, ma nello stesso tempo eccitare nei singoli il senso di fratellanza e di aiuto reciproco con le cooperative e con i consorzi che gli Enti avranno promosso ed istituito.

* * *

Con l'articolo 5 viene trasformata la condizione giuridica dei Consigli degli enti e delle sezioni speciali degli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria. Noi abbiamo esaminato attentamente questa riforma e troviamo che essa è meritevole di approvazione. Era giusto all'inizio delle opere che il Presidente avesse tutti i poteri, ma oggi che siamo a cinque anni data dalla riforma è bene che tutti i membri abbiano potere deliberante. Con ciò si ha una maggiore garanzia per lo Stato che dà aiuti così cospicui, per le cooperative e per tutti gli assegnatari. Soltanto facciamo osservare che è bene approvare un emendamento col quale sia ben chiaro che il Presidente dell'ente è anche Presidente di questo Consiglio di amministrazione e siccome il numero dei componenti un tale Consiglio diventa di 15 membri più il Presidente, totale n. 16 e quindi è un numero di parità, ad evitare contrasti nelle deliberazioni è bene si dica che in caso di parità prevale la parte alla quale ha aderito il voto del Presidente. Crediamo che su questo punto non ci siano discussioni. In questa relazione si deve rilevare il valore dell'articolo 6 del disegno di legge col quale si autorizza la spesa di 750 milioni da versare all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Fino dal 1947 con decreto legislativo 18 marzo, n. 281, venne istituito un apposito ente in

Puglia e Lucania, ente che ha svolto una larga attività nel campo degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni, della preparazione professionale e della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed irrigua. L'approfondito lavoro finora compiuto ha condotto a risultati positivi, nel senso che questi consentono oggi di delineare con chiarezza il programma da svolgere nelle due Regioni. A questa accresciuta attività, alla quale ha molto contribuito l'ampliamento del comprensorio dell'Ente, esteso con la legge 11 luglio 1952, n. 1005 al territorio di venti Comuni della provincia di Avellino, non ha finora corrisposto un adeguato aumento del fondo patrimoniale di lire 500 milioni e perciò la spesa che noi autorizziamo con l'articolo 6 del disegno di legge è ben giustificata dalla importanza degli studi ai quali attende l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

L'articolo 7 non ha bisogno di illustrazione. Proponiamo un emendamento del quale abbiano dato ragione all'articolo 2.

Per l'articolo 8 abbiamo già giustificato il nuovo testo che noi proponiamo.

Essendosi resa competente l'autorità giudiziaria per la determinazione della *indennità*, abbiamo creduto opportuno di demandare ad apposita Commissione la determinazione *provvisoria* della indennità stessa, abolendo così la necessità di ricorrere al collegio arbitrale provinciale.

L'emendamento all'articolo 9 ed il nuovo articolo 9-bis non hanno bisogno di illustrazioni.

* * *

Con ciò crediamo di avere illustrato a sufficienza le ragioni per le quali la 8ª Commissione raccomanda al Senato la approvazione del disegno di legge portante disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano.

MERLIN Umberto,
relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

Il disegno di legge n. 1626 « Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano » se non può fare a meno di tener conto di alcune richieste del movimento contadino e popolare, espresse e sostenute nel corso di grandi e memorabili agitazioni, tuttavia nel suo insieme rappresenta una nuova grande delusione per i milioni di contadini che, da anni, lottano per la riforma fondiaria generale, e per tutti coloro i quali vogliono l'attuazione delle norme costituzionali al riguardo. Nel tempo stesso viene meno alle promesse ripetutamente fatte dai Ministri succedutisi dal 1950 al dicastero dell'agricoltura.

Sono necessari, pertanto, profondi emendamenti, affinché il disegno di legge risponda alle giuste aspirazioni dei lavoratori e dei piccoli e medi produttori, al dettato della Costituzione della Repubblica, ed agli stessi impegni solennemente assunti dai più qualificati esponenti dei partiti di maggioranza.

* * *

L'articolo quarantaquattro della nostra Costituzione stabilisce come principi fondamentali, ai quali deve essere improntata la riforma fondiaria nel nostro Paese, il limite generale e permanente.

Allorchè si discussero le leggi Sila e Stralcio, 12 maggio 1950 e 21 ottobre 1951, noi opponemmo subito che le stesse, non affermando il limite generale e permanente, eludevano il dettato costituzionale.

E poichè nulla vi era da obiettare al nostro rilievo, il Ministro onorevole Segni e gli altri intervenuti dissero che quelle leggi non erano le leggi della riforma fondiaria voluta dalla nostra Costituzione ma leggi di preriforma.

Non bisogna dimenticare del resto che in data 5 aprile 1950 il Governo presentò il dise-

gno di legge n. 977 che è caduto nel dimenticatoio.

Per di più, i Ministri succeduti all'onorevole Segni, dimenticando o fingendo di dimenticare quanto da questi era stato detto, hanno cercato — anche nelle espressioni letterali — di far passare le leggi Sila e Stralcio come leggi di riforma fondiaria; e l'attuale relatore, onorevole Merlin, vorrebbe del tutto ridurre la riforma fondiaria voluta dalla nostra Costituzione ai risultati delle suddette leggi Sila e Stralcio. Infatti, nella sua relazione, scrive: « Non possiamo lasciare incompiuto l'edificio... (la riforma fondiaria). Di tale edificio abbiamo piantato le solide fondamenta, abbiamo eretto i muri maestri. Ora si tratta di creare il tetto, i pavimenti e le scale ».

Povera riforma fondiaria, se così dovesse essere!...

E che, purtroppo, sia questa la volontà di una parte della maggioranza è provato chiaramente da quanto ha detto a Bari il Segretario del partito democratico cristiano, onorevole Fanfani, e dall'eloquente silenzio del quale il problema della riforma fondiaria è stato circondato nel Congresso di Trento.

Ma non sarà così.

Infatti, se gli uomini del Governo e una parte della maggioranza parlamentare hanno dimenticato la norma costituzionale e gli impegni assunti, le masse contadine di ogni colore politico e di ogni credo religioso, non solo non hanno dimenticato la Costituzione e gli impegni del Governo, ma hanno sempre lottato e lottano ancora perchè la riforma fondiaria sia attuata (1).

E noi che abbiamo sempre portato in Par-

(1) Proprio di questi giorni in Calabria, Lucania, Puglia e Sicilia, migliaia di contadini sono ritornati sulle terre, coltivandone alcune, occupandone simbolicamente altre.

lamento la voce dei contadini senza terra o con poca terra e quella degli altri strati sociali comunque interessati alla riforma fondiaria, verremmo meno ad un nostro preciso dovere, se, ora, discutendo l'attuale disegno di legge non riproponessimo al Parlamento ed al Paese la necessità e l'urgenza di risolvere un problema tanto importante per una nuova struttura dell'agricoltura nazionale e tanto indispensabile per la rinascita del nostro Paese.

Ecco perchè poniamo qui delle richieste precise, che tradurremo in regolari emendamenti, miranti ad attuare l'articolo 44 della legge fondamentale della Repubblica, e quindi a realizzare la riforma fondiaria in tutto il territorio nazionale basata sul limite generale e permanente.

E ci auguriamo che i colleghi vorranno esaminarle con la dovuta obiettiva serenità, senza tentare, ancora una volta, di rinviarne la soluzione.

Insistere sulle condizioni oggettive che impongono la riforma fondiaria ci porterebbe a ripetere quanto, da anni, è stato detto in Parlamento, in convegni di studi, in riunioni di tecnici e di economisti; e quanto è stato ripetuto dalla stampa tecnica e politica.

Non possiamo però fare a meno di mettere in evidenza alcuni dati che emergono dalla stessa relazione governativa al disegno di legge, e che, mentre riducono alla loro giusta misura i risultati fino ad ora raggiunti, arricchiscono la già vistosa argomentazione sulla necessità ed urgenza della riforma fondiaria.

Risulta dalla relazione, infatti, che le leggi Sila e Stralcio hanno investito meno di un terzo della superficie agraria e forestale nazionale, mentre gli altri due terzi — per essere precisi il 70 per cento dell'intero — sono restati esenti da qualsiasi scorporo. Ma quel che merita maggior rilievo è che, nelle zone dove le leggi hanno operato, il terreno scorporato raggiunge appena l'8,2 per cento.

Qualche dato più analitico — che rileviamo sempre dalla relazione governativa — chiarisce meglio la cosa.

Infatti sui 2430 proprietari da 300 a 500 Ha, sono stati espropriati solo 753; sui 1457 proprietari da 500 a 1.000 Ha. lo scorporo si è limitato a 676 ed a 299 su 468 proprietari da 1.000 a 2.500 Ha.!

Ogni commento è superfluo, ma una constatazione è inevitabile:

Vi sono ancora in Italia 2623 beati proprietari di oltre 300 Ha. che non sono stati toccati dalla riforma fondiaria!!

La realtà diventa sempre più chiara ed allarmante se si considera poi la superficie restata ancora nelle loro mani.

Infatti:

i 1.677 proprietari da 300 a 500 Ha. possiedono ancora Ha. 841.941;

i 781 proprietari da 500 a 1.000 Ha. ne possiedono ancora 143.142;

i felicissimi 169 proprietari di oltre 1.000 Ha. ne possiedono ancora 184.954!!!

Infine vi sono ancora 127.424 Ha. di terra appartenenti a poche felici e beate famiglie, ciascuna delle quali possiede oltre 2.500 ettari! (1).

Ed al riguardo, davvero ogni considerazione o commento guasterebbe.

Diciamo solo che il significato di tali dati appare in tutta la sua drammaticità, se si tiene conto del numero di contadini senza terra, o con poca terra, che, da anni, sono invano nell'affannosa ricerca di un lavoro, se si considerano i vari sistemi colturali in uso nelle grandi proprietà e la relativa produzione più che modesta.

Stando così le cose, rinviare ancora una volta la realizzazione della riforma fondiaria equivarrebbe ad eludere il problema. Ed è davvero superfluo mettere in evidenza quanto ciò sarebbe dannoso e grave, non solo in rapporto alla oggettiva realtà nazionale ed alla legge fondamentale dello Stato, ma neanche e specialmente in rapporto alle promesse che debbono essere mantenute.

* * *

Quanto detto deve costituire la spina dorsale di tutto il vasto e complesso problema della

(1) Gli ingenui, che non mancano, potrebbero domandarsi come tanto sia possibile anche nelle zone dove hanno operato le leggi di riforma. I motivi che ciò hanno determinato ed i mezzi usati per raggiungere tale scopo sono stati già denunciati in Parlamento e, se sarà il caso, li denuncieremo ancora una volta nella discussione orale.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riforma fondiaria nel nostro Paese e il substrato del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Ciò premesso, e prima di addentrarci in una disamina dettagliata dello stesso, dichiariamo subito, come già altre volte abbiamo fatto, di essere favorevoli al nuovo stanziamento di 199 miliardi e 700 milioni, precisando che, discutendosi le leggi Sila e Stralcio, avevamo notato, criticandola, la modestia delle somme allora stanziata.

È evidente però che questo nostro favore per i nuovi stanziamenti ci spinge a chiedere conto del come sono stati spesi i trecentottantaquattro miliardi già stanziati tanto più che i bilanci preventivi presentati dagli Enti di riforma sono incompleti: mancano infatti degli allegati, mentre il decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato prescrive che i bilanci debbono essere accompagnati da allegati esplicativi. Si ha pertanto che, mentre lo stesso Ministero dell'agricoltura pubblica gli allegati, riferentisi al suo personale — per cui si sa quanto percepisce il Ministro, il Sottosegretario, il Capo divisione e l'ultimo dei commessi e si conosce numero, grado e posizione di tutto il personale — negli stati di previsione degli Enti, mancando tali allegati, resta un mistero quale sia la consistenza numerica e la situazione unitaria del personale.

Lo stesso deve dirsi per tutte le altre voci che hanno bisogno di note esplicative.

La nostra richiesta fonda su ovvii motivi di natura politica e morale e sulla necessità di poter esprimere un giudizio.

Sarebbe davvero strano, infatti, che si votassero nuovi, considerevoli, stanziamenti — 200 miliardi — senza sapere come siano stati spesi gli altri 384 miliardi e quali siano stati i risultati di tali impieghi.

Il nostro giudizio presuppone una valutazione e questa non può che essere il risultato della conoscenza dei fatti.

Non si può, nè si deve, giudicare su semplici affermazioni, anche se provenienti da fonti autorevoli. Occorrono dati e fatti, che, nel nostro caso, sono costituiti dalle cifre e dalle relative pezze di appoggio.

Tutto ciò è tanto più indispensabile in quanto, da sei anni — e non dai nemici della riforma

come si vorrebbe fare apparire — le accuse documentate di sperpero e di incapacità sono state mosse a carico dei vari Enti, senza che fossero state completamente smentite, anzi essendo state spesse volte accettate, pur se si è tentato di rimpicciolirle.

Lo stesso relatore di maggioranza, a pagina 2 della sua relazione, fa una specie di raccolta del florilegio al riguardo, riportando le seguenti frasi: *Gravità eccezionale della situazione; nefasti degli Enti; stalle di Auga da ripulire; Ente merenda; incompetenze tecniche paurose; fallimento finanziario; sperperi del pubblico risparmio; riformatori da riformare; Enti collezionisti di redditi; costruzione di lussuosi palazzi e piacevolezze di tale genere!!* Florilegio che, facilmente, potremmo allungare ed arricchire con altre frasi plasticamente espressive. Ne ricordiamo una sola: « Magna Sila!! ».

L'onorevole Salomone — che ha sempre avuto un ruolo di primo piano — e come relatore e come Ministro e come presentatore di proposte di legge — nelle molte discussioni sugli Enti di riforma è stato costretto ad ammettere (« Atti parlamentari », pag. 15903): « Non escludo che errori o colpe si siano potuti verificare, errori da correggere e colpe da reprimere e punire. E questo non lo dico solo oggi, lo dissi già nel 1952 ».

L'onorevole Merlin, inoltre, nella sua qualità di relatore al bilancio del Ministero dell'agricoltura aveva già scritto: *Può darsi che s'iano stati compiuti degli errori, può darsi che sia stato speso troppo. Errori possono essere stati commessi* ». Nè il suo atteggiamento critico è venuto meno nella relazione all'attuale disegno di legge. Infatti, dopo di avere raccomandato a tutti gli enti di riforma di procedere con la maggiore economia considerando che si tratta di gestire il patrimonio della collettività e che il pubblico denaro è sacro e deve essere gestito non solo con onestà esemplare ma anche con la maggior parsimonia », indica quelli che secondo lui, sono i principali errori di riforma, e cioè:

a) « la colonizzazione è stata impostata su unità poderali troppo piccole, con case troppo ristrette e troppo economiche; per cui occorrerà integrare le unità troppo piccole e ampliare e sistemare le case, arrivando, così, ad

un costo complessivo superiore a quello che si sarebbe sostenuto, se non si fosse incorsi nell'errore;

b) « si sono espropriati terreni di ultima qualità, poverissimi, rocciosi, fangosi, lontani da strade e da borghi ».

Certo, l'onorevole Merlin, se avesse voluto, avrebbe potuto indicare deficienze ed errori molto più gravi e significativi, che noi abbiamo in altre circostanze denunciato.

Ritrascriverli qui costituirebbe perdita di tempo. Ci basta, infatti, richiamare in blocco tutte le discussioni sui bilanci dell'Agricoltura, le varie interpellanze ed interrogazioni su fatti specifici, e ricordare più particolarmente: la relazione da noi presentata al disegno di legge n. 1332; le denunce dei senatori Pietro Mancini, Giuseppe Gramegna, Severino Bolognesi e degli onorevoli Messinetti, Miceli, Mancini Giacomo, Alicata, Assennato, Corbi, e la proposta di legge per la creazione di una Commissione di inchiesta parlamentare presentata alla Camera dei deputati con il numero 856.

Eppure il disegno di legge governativo, nonostante gli impegni ripetutamente assunti come in seguito documenteremo, trascura in pieno tutto ciò (sperpero, sciupio, malcostume, incapacità) sforzandosi di dimostrare che la spesa media gravante su ogni ettaro di terra, 781 mila lire, non è eccessiva (1).

(1) In sede di discussione, dimostreremo che i conti del disegno di legge governativo non sono esatti.

Qui ci basta solo rilevare che non è stata calcolata la rendita dei terreni espropriati, il ricavato della vendita di migliaia e migliaia di ettari di boschi (il che significa parecchi miliardi), gli utili per le moltissime anticipazioni, la vendita di scorte vive o morte.

Nè sono state calcolate le percentuali che gli Enti hanno incassato come stazioni appaltanti e nemmeno gli utili avuti per i lavori eseguiti per conto della Cassa del Mezzogiorno.

Ed ancora: per diminuire le spese gravanti su ogni ettaro di terra, si sostiene che buona parte di dette spese è stata assorbita dalla costruzione di strade ed altre opere pubbliche, ma si dimentica — o si omette di dire — che molte di queste opere sono state eseguite con altri fondi di cui non si è tenuto conto nei calcoli del Ministero.

E dimostreremo pure che si sarebbe potuto spendere molto ma molto di meno; che non è la riforma fondiaria in se stessa che costa molto ma che l'elevatezza del costo è la conseguenza del malcostume, della incapacità, del disordine e dello sperpero.

Ma questa è una manovra, anzi una scappatoia. Infatti il problema — come ebbe più volte a sostenere l'onorevole Medici al tempo in cui era Ministro dell'agricoltura — non è di vedere se si è speso molto o poco, ma se si è speso bene o male. E non siamo soli, anzi siamo la stragrande maggioranza, a sostenere che si è speso male se non malissimo.

I moltissimi fatti denunciati dal 1951 mai smentiti ma semplicemente minimizzati con i soliti luoghi comuni « degli inevitabili nei nella grandiosità dell'opera » « della rondine che non fa primavera » lo provano chiaramente (1); ma se i luoghi comuni e le frasi fatte si sono potuti ripetere in sede di discussione ed in via di polemica, è evidente che non possono ripetersi ora che si tratta di affidare altri 200 miliardi agli stessi enti, *rappresentati per giunta dalle stesse persone fisiche.*

(1) Ecco uno di quei fatti che rendono fedelmente il vero stato delle cose. La Cassa del Mezzogiorno con lettera 9 settembre 1956, scrive:

« B » per quanto si attiene all'esecuzione dei lavori di piantagione, tutti direttamente condotti dall'O.V.S., si precisa che sono stati interessati dal rimboschimento nell'autunno 1953, ettari 150 (centocinquanta) di proprietà del comune di Aciri, in contrada « Galluzzo ». Su circa 1/3 della superficie sottoposta a semina di pino nero, varietà calabrica, *l'attecchimento è stato pressochè nullo ed i motivi sono probabilmente da ricercarsi nello scarso potere germinativo della semente impiegata ed in successivi eventi temporaleschi (grandine) verificatisi nel maggio 1954 che hanno negativamente influito sulle poche piantine germinate.*

Sui rimanenti 2/3 della superficie la piantagione, eseguita quasi totalmente con soggetti di castagno e solo in minima percentuale con semina di ghianda di cerro e di quercia rossa, ha dato risultati soddisfacenti, presentando oggi per quanto riguarda il castagno un attecchimento che va dal 60 all'80 per cento. *Meno buono è stato il risultato della semina del cerro e della quercia rossa, che, quasi nullo sui costoni, dà attualmente attecchimento dal 30 al 40 per cento nei fondi valle.*

I lavori di risarcimento autorizzati da questa « Cassa » con perizia approvata nel febbraio 1956 *non sono stati ripetuti* e saranno iniziati nel prossimo autunno Solo sulla part. cat. n. 8 e 21 del foglio di mappa 159 di modestissima estensione — si è proceduto, nella decorsa primavera ad un reimpianto con piantine di castagno e seme di cerro e quercia rossa, *con un attecchimento per il primo dal 40 al 50 per cento.*

Per quanto infine concerne la condotta tecnica dei lavori, non si esclude che un preventivo controllo sul potere germinativo della semente impiegata avrebbe contribuito a contenere l'insuccesso delle operazioni di semina sui 50 ettari in zona « Montagnella ».

Le frasi fatte ed i luoghi comuni non bastano più. Se non si vuole giudicare per delegata coscienza, si deve giudicare alla stregua dei rendiconti. E noi siamo convinti che nessun collega voglia rinunciare ad avere conoscenza degli stessi. Ecco perchè chiediamo che il disegno di legge venga corredato dei rendiconti delle precedenti gestioni.

Nè possiamo prendere per buone le giustificazioni del Ministro dell'agricoltura, secondo le quali è norma che i bilanci consuntivi degli Enti di riforma vengono presentati al Ministero dell'agricoltura, questo li trasmette alla Corte dei conti insieme con il rendiconto generale dello Stato e, questa — dopo la parificazione generale — li restituisce al Ministero del tesoro.

Quanto afferma il Ministro non è completamente esatto. Invero, la legge 18 novembre 1923, n. 2440 sulla Contabilità generale dello Stato impone che ogni Ministero, insieme con lo stato di previsione per il prossimo esercizio, presenti il conto dell'esercizio scaduto, cioè il consuntivo con allegati gli elementi capaci a formare l'analisi dell'andamento della gestione delle Aziende e dell'Amministrazione costituita da bilancio autonomo da allegare al consuntivo dello Stato.

L'articolo 148 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, dice che il rendiconto generale dello Stato è corredato dai *conti speciali* dimostrativi dei risultati delle Aziende, operazioni e servizi nei quali è impegnata la Finanza statale.

Tali conti debbono essere compilati in modo che da essi risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie e debbono essere allegati al conto generale del patrimonio dello Stato, ovè disposizioni di carattere particolare, come per gli Enti di riforma fondiaria, non ne prescrivano la allocazione in appendice ai consuntivi dei Ministeri aventi facoltà di direzione o di sorveglianza o comunque una ingerenza nelle Aziende, operazioni e servizi cui i ripetuti conti speciali si riferiscono, analogamente a quanto viene osservato in sede di previsione.

Contrariamente a quanto afferma l'onorevole Colombo, i conti consuntivi del bilancio dello

Stato sono stati presentati al Parlamento fino al 1953, negli scorsi giorni il ministro Medici ha presentato anche i conti consuntivi per il 1953-54.

In tutti tali conti, tanto stampati quanto manoscritti, non esiste traccia dei conti consuntivi degli Enti di riforma.

Risulta inoltre che il Capo della Ragioneria del Ministero dell'agricoltura ha mandato tutti i consuntivi degli Enti di riforma fino al 1954-1955 alla Ragioneria generale dello Stato la quale, ripetute volte, ha dovuto rimandarli indietro perchè incompleti e in qualche punto imperfetti.

Ma, anche ammessa la giustezza della tesi del Ministro e che la stessa potrebbe aderire a delle fredde norme di contabilità, è manifesto che è in stridente, insuperabile contrasto con le più elementari norme della vita politica e della vita morale, le quali impongono che luce sia fatta. Come sempre efficacemente, l'onorevole Terracini ha rilevato, « chiedendo al Parlamento la proroga di un mandato e di una funzione, premessa assoluta di ogni decisione è l'esame dei rendiconti, dei conti consuntivi. Molte volte si è denunciata e lamentata la consuetudine ormai radicata nella pratica di Governo, ma non tollerabile, di non presentare alcun rendiconto al Parlamento. *I conti consuntivi sono divenuti cosa ignota per i rappresentanti della Nazione!*

«E spesso verrebbe da chiedere che cosa stiamo mai a fare qui, dacchè il compito nostro specifico, quello di rivedere i conti al Governo, è scomparso. In una proroga, in un rinnovo che implicano denari, molti denari, ci vuole audacia ad indugiare su tale urgenza (*il rendiconto*) di legge o di onore ».

Parlando della necessità dei rendiconti, non si può fare a meno di ricordare, e per l'autorità della fonte da dove proviene e per la lucidità dell'esposizione, qualche brano del parere che la Commissione finanze e tesoro del Senato, tramite il Presidente Bertone, ebbe ad esprimere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura del 1955.

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che, nel presente bilancio, vi sia un elemento che va osservato e che preoccupa: è l'indebitamento progressivo degli Enti di riforma. Os-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servando gli stati di previsione degli Enti di riforma, nella voce " Movimenti di capitali " risulta che nel 1953-54 l'Ente Maremma ha assunto debiti a medio termine per 12 miliardi, nel 1954-55 per 16 miliardi e 500 milioni, nel 1955-56 per 17 miliardi e 800 milioni: complessivamente quindi sono 46 miliardi e 300 milioni che diventano 48 e mezzo se si tiene conto che nello stesso periodo si preventivò l'assunzione di debiti a breve scadenza per 6 miliardi e 95 milioni. Arriviamo, poi, ai 50 miliardi con l'Ente del Fucino che preventiva l'accensione, per suo conto, di un altro miliardo e mezzo di debito a sconto annualità future...

« Sommando tutte insieme le varie esposizioni, esse dovrebbero raggiungere, alla fine dell'anno agrario 1954-55, gli 81 miliardi. Bisogna tenere conto anche del fatto che l'Ente Maremma, mentre presenta i preventivi in pareggio, dopo si trova a dovere mutare la previsione, perchè nel bilancio 1953-54 ha previsto di trovarsi al 1° ottobre 1953 con un disavanzo di 5 miliardi, che diventano 9 al 1° ottobre 1954: è presumibile che il 1° ottobre 1955 saremo a quota 12. Anche il Delta Padano ha cominciato al 30 settembre 1954 a segnare un disavanzo, sia pure di mezzo miliardo soltanto. Ma è un brutto principiare. Tenuto conto di queste circostanze, appare facilmente prevedibile che gli enti di riforma abbiano presto a trovarsi in gravi difficoltà. Basta vedere che le entrate per movimento di capitali non si compensano con le uscite della medesima categoria.

« L'Ente Maremma preventiva, infatti, 27 miliardi e mezzo per movimenti di capitali di fronte ad uscite per 11 miliardi; il Fucino 3 miliardi di entrate e 2 miliardi e mezzo di spese; l'Ente Puglia 18 miliardi e mezzo di entrate e 9 miliardi di spese; la Sezione per la riforma fondiaria della Sila un miliardo e 278 milioni di entrate ed un miliardo e 300 milioni di spesa, la Sezione riforma fondiaria dell'Opera nazionale combattenti 3 miliardi ed 800 milioni di spesa; l'E.T.F.A.S. 9 miliardi di entrate e 8 miliardi e 800 milioni di spesa; il Flumendosa 930 milioni di entrata e 684 milioni di spesa; il Delta 14 miliardi di entrata ed 8 miliardi e 700 milioni di spesa; la Sila,

per ora, 13 miliardi di entrata e 7 miliardi di uscita; complessivamente quindi, si ha la riprova che gli Enti di riforma provvedono indebitandosi alle spese effettive, alle quali non bastano le loro entrate ordinarie.

« La Commissione di finanza ritiene di dovere richiamare in proposito l'attenzione del Ministero e della Commissione competente, perchè, se ritengono, possano provvedere tempestivamente. *Naturalmente sarebbe necessario anche conoscere i consuntivi*, ma c'è da ritenere che non vi siano spostamenti rilevanti dai dati di previsione.

« Un esame particolareggiato dei bilanci degli enti di riforma potrebbe anche permettere qualche osservazione circa la gestione, perchè, per esempio, l'Ente Maremma spende circa 739 milioni di spese generali dell'Amministrazione centrale ed un miliardo e mezzo di spese generali delle dipendenze; i mezzi di locomozione, esercizio, manutenzione e noleggio, si calcola costino 114 milioni all'anno; le spese postali gravano per 37 milioni, e gli interessi sulle operazioni di finanziamento (altra riprova dell'indebitamento) costano ben un miliardo e 350 milioni. Invece è preventivata con molto utile la conduzione dei terreni ».

Questo parere, senza dubbio, ha influenzato anche quello dato, in data 26 novembre 1956, dalla stessa Commissione sul disegno di legge in esame, del quale riportiamo le parti più efficacemente espressive, e nello stesso tempo più gravi: « ... il Parlamento non può trascurare il primo dovere che su di esso incombe: quello di vigilare sul modo con il quale vengono spesi i mezzi che lo Stato destina a uno scopo determinato. Anzi, tanto più importante è lo scopo da raggiungere, tanto più vigile deve essere l'opera del Parlamento per garantire che la spesa venga effettuata in modo che non vi siano dispersioni e che si raggiungano, con i minori mezzi, i massimi risultati. Per questo la quinta Commissione ritiene doveroso chiedere che in aggiunta ai dati esposti dal Ministero proponente del disegno di legge, siano offerti anche altri dati in base ai quali possa essere emesso un giudizio concreto sulla attività svolta dai singoli Enti incaricati della attuazione della riforma. La tabella VII, inserita nella relazione ministeriale, dovrebbe essere

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentata distintamente per ogni Ente di riforma, e in quanto possibile per ogni zona tipica.

« Inoltre dovrebbero essere indicati distintamente i dati di spesa: a) per le opere di vera e propria trasformazione fondiaria; b) per quelle necessariamente ad essa connesse; c) per le opere destinate in via generale a facilitare la evoluzione economica e sociale delle popolazioni...

« Ritiene la quinta Commissione poi che, oltre ai dati fin qui offerti, altri ne debbano essere forniti al Parlamento: essenziali quelli relativi all'indebitamento dei coloni, e quelli relativi ai bilanci familiari delle colonie di nuova formazione nei singoli territori di riforma; perchè si veda se la riforma, così come è attuata, si manifesta all'esperienza, scevra da difetti, se sia invece necessario provvedere tempestivamente a modifiche, ecc. Ciò anche in relazione all'esame finanziario di competenza della Commissione stessa, essendo evidente che se le partite attive dei bilanci degli enti di riforma (costituite dai crediti verso gli assegnatari e le cooperative, in forma prevalente) dovessero rivelarsi in un prossimo futuro inesistenti o soggette a decurtazione, ne verrebbe la necessità di un nuovo intervento statale.

« Finora furono presentati al Parlamento soltanto i bilanci preventivi degli Enti; *sembra necessario chiedere che si conoscano, tempestivamente, possibilmente prima che si discuta in Aula il provvedimento in esame, anche i conti consuntivi, con i necessari allegati.* Fra questi il quadro quantitativo e qualitativo del personale, la cui spesa appare veramente eccessiva, superando, nel bilancio 1955-56, gli 8 miliardi, con differenze notevolissime, quasi inspiegabili, della percentuale in rapporto alle spese complessive; percentuale che varia dal 3 al 30 per cento ».

Ogni qualsiasi chiosa a queste conclusioni così precise ed efficaci della Commissione finanze e tesoro sarebbe superflua. Ci pare, però, opportuno completare le richieste della quinta Commissione con quest'altra che è sentita da tutti: una informazione minuta, e precisa sul numero dei dipendenti degli Enti, sulle loro qualità, su quanto hanno percepito a qualsiasi titolo; e saremmo lieti se le informazioni ci

spingessero a riconoscere che quanto abbiamo finora detto non corrisponde a verità.

Crediamo però di essere stati sempre nel vero, poichè nella stessa relazione al disegno di legge governativo, si parla della necessità di una graduale riduzione del personale, che, nel primo quadriennio, sarebbe stata di circa seimila unità » (1).

Stando così le cose è evidente che non possiamo accontentarci delle promesse del Ministro di informarci cioè sui singoli casi o sulle singole voci per le quali sentissimo il bisogno di chiarimenti. Anche questo è un modo di eludere il problema minimizzandolo!!

Non si tratta, infatti, di singoli casi ma di tutte le spese e di tutte le voci a cominciare dalle spese generali.

Senza dire poi che il singolo caso specifico, mentre non potrebbe dare la necessaria visione di insieme, offrirebbe il modo di ripetere lo

(1) Si sostiene da molti che il personale non è stato scelto considerandone la capacità e la tecnica ma la convenienza politica ed elettoralistica; e così si è assunto il funzionario di partito, il segretario della sezione, l'agitatore sindacale, il fratello del deputato, il cognato del senatore, l'attivista, quello che gridava di più.

In breve ogni sfaccendato purchè nelle grazie dei dirigenti locali della Democrazia cristiana ha trovato un posto nell'Opera Sila.

La cosa ha colpito tanto che i giornali non di nostra parte, come la stessa « Voce Repubblicana » così ebbe a scrivere: « Nella sua attuale fase di applicazione la riforma agraria è fatta dalla borghesia e senza i contadini. La piccola e media borghesia è negli enti e nell'apparato burocratico dello Stato, ed in diretto contrasto, per vincoli tradizionali, con quel vecchio mondo agrario che opera silenziosamente e proficuamente per il fallimento dell'opera di rinnovamento economico e sociale iniziato ».

E Carlo Levi, molto efficacemente, ha ritratto la situazione: « I funzionari che spuntano da ogni parte come funghi dopo la pioggia, zelanti crociati di una astratta battaglia, funzionari che avrebbero dovuto lavorare per loro e con loro (i contadini) ma che celavano in sé, verso di essi, un antico odio ereditario, e che erano portati ad usare la riforma, essi che venivano dalla piccola borghesia dei paesi, per riconquistare il pericolante secolare prestigio: sempre presenti con gli occhi aperti e le orecchie tese a tornare padroni a modo loro delle terre espropriate e divise ».

Il senatore Mancino — senza essere stato smentito — ha denunciato il caso di un tecnico che confonde la vecchia con i piselli!

abusato luogo comune della rondine che non fa primavera.

Non possiamo del resto tacere che il Ministro Colombo, il 20 giugno e il 10 luglio ultimi scorsi, ha dichiarato (Atti parlamentari, pagina 17017): « Ho voluto che il provvedimento (*l'attuale disegno di legge*) fosse accompagnato da una amplissima relazione, che, tanto sul piano tecnico, quanto sul piano finanziario, facesse un po' giustizia di tutta questa polemica che si va facendo da ogni parte contro gli Enti di riforma ». (Pag. 17699): « Poichè ci sono state molte discussioni sulle attività degli Enti di riforma ho desiderato che il provvedimento (*l'attuale disegno di legge*) venisse presentato al Parlamento accompagnato da una minuta e particolareggiata relazione, attraverso la quale il Parlamento e la pubblica opinione potevano essere illuminati sull'attività degli Enti di riforma ».

Dicano ora i colleghi se la relazione è « amplissima », « minuta e particolareggiata » e se sono « illuminati sull'attività degli Enti »!!

Noi onestamente dobbiamo dire che a nessuna delle centinaia di domande poste è stato risposto e che le tenebre del mistero non sono state infrante.

* * *

Molti ritengono, e noi per primi, che buona parte dei mali e delle deficienze degli Enti sono conseguenza del sistema antidemocratico di direzione ed amministrazione degli stessi.

Le critiche al sistema antidemocratico dell'amministrazione e della direzione degli Enti non è nuova. Risale al tempo in cui le leggi Sila e Stralcio vennero discusse in Parlamento. Infatti, il senatore Spezzano, relatore di minoranza (pag. 13513, Atti parlamentari), così diceva: « Necessita dunque un Consiglio di amministrazione. Basta con gli amministratori unici... »; tutte le nostre organizzazioni di base della provincia di Catanzaro hanno chiesto un'amministrazione ordinaria... Abbiamo detto che comprendevamo che potevano esserci motivi perchè la scelta del Presidente fosse riservata al Governo, ma abbiamo insistito sulla necessità del consiglio di amministrazione... Questa norma è più arretrata della stessa legge del 1876, la quale delegava le amministrazioni provinciali ed i sindaci dei

Comuni interessati ad eseguire tutte le disposizioni della legge. È più arretrata per giunta dello stesso Editto borbonico del 1793, che non dimenticava le amministrazioni comunali... Un regolare Consiglio di amministrazione è necessario, anche perchè nessuno, meglio dei diretti interessati, può difendere i propri interessi ». Il senatore Milillo (pag. 13426 l. c.) insisteva sugli stessi concetti, dicendo: « Noi dovremmo consentire che lo stesso organo dirigente di questa legge consista in un Presidente nominato dall'alto con una specie di consulto di persone scelte anch'esse dal Ministero. E perchè questo?... Si dice per snellire l'Opera, per renderla più agile, ma così hanno sempre detto tutti i detrattori della democrazia, così dicono anche oggi i denigratori del Parlamento. Volete forse tornare al motto: " Nessuno parli al manovratore? "; non avete alcuna ragione valida che giustifichi l'eliminazione di un Consiglio di amministrazione democratico, rappresentativo degli interessi della zona e degli interessi dell'economia agraria nazionale. Voi dunque non avete fiducia nei metodi della democrazia. Non credete alla necessità ed alla utilità del controllo democratico, controllo tanto più necessario per carrozzoni come questo ».

Ed il senatore Mancini aggiungeva: « Il popolo in questa legge non ha posto. Niente volontà, suffragio popolare universale illimitato... La democrazia che si riferisce è quella che vuole il partito di maggioranza... Io credo che questo sistema non si possa accettare, perchè esula da qualsiasi principio di retta democrazia ed equipara la condizione della Calabria a quella di una qualsiasi colonia. La Calabria esige che il Consiglio di amministrazione dell'Opera destinata alla valorizzazione della Sila sia, nelle persone del Presidente, dei consiglieri, del direttore, diretta ad integrale espressione degli interessi sociali ed economici della Calabria. La verità è che il Governo e la maggioranza vogliono configurare il Presidente dell'Opera come un vero e proprio proconsole » (pag. 13292 l. c.).

Queste critiche e richieste non erano espressioni di idee personali dei parlamentari, erano l'eco dei voti e delle proteste di quasi tutti i Consigli comunali delle zone interessate, delle

Camere di commercio, delle organizzazioni sindacali, delle cooperative agricole, delle leghe dei contadini, del sindaco di Cosenza; eppure restarono lettera morta!...

Il sistema voluto dalla maggioranza, tenendo lontano i contadini e considerandoli come estranei e nemici, ha reso possibile lo sperpero del pubblico denaro, l'utilizzo per fini diversi dei fondi stanziati per la riforma fondiaria, la trasformazione degli enti in organismi di ricatto e di corruzione politica.

La documentazione che più volte abbiamo fornito a riguardo è davvero travolgente e a noi basta solo ricordarla.

La insistenza e la tenacia con la quale abbiamo lottato e lottiamo per la democratizzazione degli enti è determinata dalla decisa volontà di porre fine ai mali suddetti, o, per lo meno, di limitarli.

L'ultima battaglia al riguardo l'abbiamo sostenuta in questi mesi discutendo la proposta di legge dell'onorevole Salomone n. 1332 e la conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521.

La battaglia ha dato i suoi frutti. Infatti il ministro Colombo nella seduta del 20 giugno ultimo scorso, rispondendo ad una interpellanza, ha dichiarato: « ammissi che, essendosi modificata, spostata, l'azione degli Enti da una fase straordinaria ad una fase più ordinaria, non era più necessario mantenere quella struttura che si era data precedentemente, e che era invece opportuno dare una diversa organizzazione che consentisse un maggiore controllo ».

« Quasi un terzo dei componenti dei Consigli di amministrazione è costituito da assegnatari... e ho voluto che vi fosse un tanto di scelta ». E da parte sua l'onorevole Monni ha aggiunto: « Nulla vieta che da parte vostra o nostra, o di intesa fra le due parti, si concreti in un disegno di legge tutto quello che il senatore Spezzano ha detto. Io stesso ho rilevato altre volte che non sono contento delle amministrazioni degli Enti di riforma. Ho affermato in Aula, discutendosi il bilancio dell'Agricoltura e ripeto oggi che sarei ben lieto che queste amministrazioni fossero modificate e che gli stessi assegnatari avessero gran parte in esse, perchè sono gli assegnatari ad avere il

maggior interesse, direi anzi la passione a che venga amministrato questo patrimonio enorme che gli enti vanno via via acquistando » (23 febbraio, pa. 581).

E potremmo continuare con le citazioni di singoli parlamentari, ma ci sembra sufficiente anzi assorbente l'ordine del giorno dell'onorevole Salomone votato all'unanimità dalla Commissione di agricoltura ed accolto dal Governo: « Il Senato, invita il Governo a provvedere ad un sollecito esame delle opportune modificazioni dell'organizzazione e del funzionamento degli Enti di riforma fondiaria perchè rispondano alle esigenze dell'attuale fase della loro opera con particolare riguardo agli assegnatari ».

Dopo tanto, vi era da aspettarsi una seria democratizzazione degli Enti. Ed invece, purtroppo, anche in questo campo, le promesse sono state in parte eluse. Infatti, se è vero che il disegno di legge prevede la fine dell'amministrazione unica del Presidente nominato dall'altro, non è meno vero che il previsto Consiglio di amministrazione ha poco o nulla di democratico. Dovrebbe essere infatti composto di quindici membri di cui dieci — due terzi cioè — scelti dall'alto.

E la esperienza ci insegna che le scelte finora eseguite hanno del tutto trascurato i contadini essendo cadute tutte su elementi estranei. Il caso dell'Ente Sila è il più eclatante e vale la pena ricordarlo per dimostrare ancora meglio come la democratizzazione, che ora si propone, sia solo un paravento dietro cui si dovrebbe nascondere ancora una volta la esclusione dei contadini.

L'Ente Sila infatti ebbe componenti delle Giunte consultive i signori Caputi Antonio, Giorgino Alberto, Biafora Francesco, Barberio Francesco, Sanzo Vito, Antoniozzi Dario, Spasari Tommaso, La Russa Mario.

Pare impossibile!!! Ma il Caputi Antonio, componente della Giunta consultiva, è niente meno uno dei proprietari soggetti ad esproprio ed è fratello di Caputi Pietro altro proprietario soggetto ad esproprio.

Che dire degli altri? Basta considerare solo che la Giunta consultiva ha funzionato da vivaio per il Parlamento. Infatti Sanzo Vito e

Antoniozzi Dario sono divenuti deputati, Spasari Tommaso senatore!!

Per di più, i cinque membri che dovrebbero rappresentare i contadini, cioè i diretti interessati, in ultima analisi, vengono pure scelti dall'alto, mentre solo formalmente e molto indirettamente la scelta appartiene ai contadini.

Infatti, secondo il disegno di legge, i cinque membri rappresentanti dei contadini debbono essere Presidenti di Cooperative eletti da Presidenti di Cooperative!!... Siamo così di fronte, non ad una, ma a due gravissime mutilazioni del diritto dell'elettorato attivo e passivo, e cioè della base fondamentale di ogni democrazia. Infatti, mentre gli assegnatari sono centomila i presidenti di cooperative non raggiungono nemmeno i settecento (1).

Il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene così ridotto a meno di 1/100!!... In Calabria la proporzione sarebbe ancora più irrisoria!! Le Cooperative sono infatti una trentina, mentre gli assegnatari superano i ventimila!

Questa è la realtà che nessuna manovra e nessuna abilità potrà modificare o nascondere.

Se si vuole davvero democratizzare e, per lo meno a parole, siamo tutti d'accordo, a cominciare dal Ministro, che, come sopra abbiamo visto, ha assunto impegni precisi, il diritto dell'elettorato attivo e passivo deve essere pie-

(1) La cosa appare evidente se si tiene conto di come sono organizzate e di come funzionano le cooperative già esistenti con l'aggravante che, se dovesse essere approvato l'articolo 4 del disegno di legge, per cui gli altri piccoli proprietari e coltivatori possono far parte delle cooperative, gli enti potrebbero a loro scelta limitare o ampliare il numero degli elettori, falsando così la volontà degli assegnatari che sono i principali interessati. Va rilevato pure che le cooperative solo formalmente hanno una vita autonoma e libera. In sostanza sono sorvegliate, dirette e controllate da persone di fiducia degli Enti. La stessa relazione governativa sul disegno di legge, parzialmente ammette che « la cooperazione viene incoraggiata mediante fornitura di locali, attrezzatura di sedi e distacco temporaneo di personale che attende ai servizi di segreteria del Consiglio di amministrazione e di ragioneria ».

In realtà non si tratta solo di « servizi di segreteria » ma della imposizione di funzionari degli Enti in seno ai Consigli di amministrazione delle cooperative.

Ed ancora « gli enti partecipano attivamente alla vita delle cooperative in qualità di soci. A tal fine sottoscrivono per ogni cooperativa azioni sociali ».

no, per cui ogni assegnatario potrebbe diventare membro del Consiglio di amministrazione ed eleggere quelli che del Consiglio di amministrazione dovranno far parte.

Non solo: ma, perchè i rappresentanti degli assegnatari in seno ai Consigli di amministrazione non siano una esigua minoranza, deve essere conseguentemente elevato il loro numero.

Ancora: se non si vuole privare il Consiglio di amministrazione di due dei suoi più fondamentali poteri, gli si debbono riconoscere quelli di nomina del Presidente e del Direttore generale.

Rileviamo, infine, che, dal Consiglio di amministrazione, sono stati tenuti del tutto lontano gli enti locali che pure sono interessati, per motivi particolari e generali, alla vita ed alla attività degli enti di riforma nei quali (almeno per quanto riguarda la legge Sila) a norma della legge Gullo, 31 dicembre 1947, numero 1629, avevano invece una parte preminente.

Per eliminare questi gravi inconvenienti, e far sì che la democratizzazione sia reale e non solamente una lustra, presenteremo degli emendamenti.

* * *

A parte il fatto che gli Enti sono assimilati ai Consorzi di bonifica, non vi è dubbio che la loro vita sia strettamente legata a quella degli altri Consorzi operanti nelle zone di riforma, ed è evidente che la esigenza di democratizzazione sentita per gli Enti non può non essere sentita per i consorzi di bonifica.

Il problema generale della democratizzazione dei consorzi è — come del resto molti altri problemi di fondo della vita nazionale — in discussione dal 1946. E, quanto meno, tranne pochi, tutti gli studiosi e gli uomini politici sono concordi sulla inammissibilità del voto plurimo. In seno alla Commissione dell'agricoltura del Senato l'onorevole Medici e l'onorevole Salomone hanno accolto un ordine del giorno al riguardo, che venne dalla Commissione votato all'unanimità. Eppure il problema è stato sempre rinviato adducendosi che la riforma strutturale dei consorzi di bonifica dovesse farsi con una legge apposita e non potesse essere affrontata e risolta per vie traverse.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stando così le cose, non affrontiamo in questa sede la democratizzazione di tutti i consorzi di bonifica e limitiamo la nostra richiesta di abolizione del voto plurimo ai soli consorzi che, operando nelle zone degli enti di riforma, sono strettamente legati a questi.

* * *

Durante questi sei anni di applicazione delle leggi Sila e Stralcio abbiamo più volte sostenuto e dimostrato che le stesse non solo erano state violate nella lettera e nello spirito ma che alcune loro norme non erano state per nulla applicate. Quasi non fossero state scritte.

La dimenticanza più grave riguarda l'articolo 10 che prevede l'obbligo di imporre ai proprietari la trasformazione delle terre agli stessi non espropriate.

La importanza di detta norma è evidente e risulta chiaramente dai lavori parlamentari.

Ecco quanto dicevano l'onorevole Segni nel lontano 1950, ed i ministri Fanfani e Salomone nel 1952 e 1953:

« SEGNI. ... deve essere una riforma che sullo stesso terreno faccia lavorare molta più gente di quella che non lavori nelle condizioni attuali. A questa necessità veniamo incontro anche indirettamente in quanto, applicando l'articolo 3 del disegno di legge (divenuto poi l'articolo 10 della legge) costituiamo anche degli obblighi di trasformazione fondiaria per i proprietari ottenendo, quindi, un grande campo di lavoro creato anche attraverso l'imposizione ai proprietari di trasformare il loro terreno e di dare quindi maggiore occasione di lavoro e maggiore impiego di mano d'opera... Si avrà un generale benessere e non un benessere per alcuni gruppi privilegiati. Un generale benessere gioverà a tutte le classi contadine ».

« FANFANI. ... il rilievo fatto dal senatore Spezzano è esatto. Quando fui nella Sila, ai primi di ottobre, feci lo stesso rilievo e domandai ai dirigenti dell'Opera per quale ragione non avessero ancora fatto le imposizioni che la legge consente nei riguardi dei proprietari. Il rilievo che feci allora si meritò una risposta che mi pare valida, anche se con minor grado di veridicità, oggi. Non è possibile immaginare di presentare o di imporre piani

di trasformazione in zone che per i ritardati espropri non possono essere localizzate. Diedi disposizioni perchè non ci si fermi oltre il necessario sulle considerazioni di ordine preliminare. Posso assicurare però che questo lavoro di determinazione dei piani è già iniziato. Mi faccio lo stesso scrupolo che anima il senatore Spezzano nel dire che a mio giudizio non è questa la minore delle operazioni che si debbono compiere poichè il legislatore ha inteso di stimolare, in uno con la maggiore occupazione ed il maggiore lavoro nell'interno del comprensorio espropriato un maggior lavoro ed una maggiore produttività nelle zone fuori comprensorio. Posso assicurare il senatore Spezzano che la preoccupazione più grande, dopo quella di far procedere nel miglior modo possibile le operazioni direttamente inerenti alla competenza dell'Opera Sila per quanto riguarda gli espropri e le assegnazioni, è e resta sempre quella che egli ha segnalato alla attenzione del Governo penso, più che come rilievo di cosa come stimolo a non trascurarla ».

« SALOMONE. ... sarà attuato l'invocato articolo 10 della legge. Ora si deve procedere in sì ardua materia con sollecitudine, con solerzia ma si deve badare a non incorrere in errori della troppa fretta per poter superare le molteplici difficoltà rappresentate dalle condizioni di terreni, se non adatti convenientemente, costituirebbero fonte di delusione e di danno ».

Forti di tali precedenti impegni, discutendosi la proposta di legge Salomone n. 1332 e la conversione in legge del decreto-legge numero 521, abbiamo ancora una volta denunziato la dimenticanza da parte degli enti del suddetto articolo 10 e il ministro Colombo ed i componenti della Commissione dell'agricoltura hanno convenuto sulla necessità di fissare un termine e disporre delle sanzioni perchè la norma suddetta fosse applicata. Si obiettò però che tanto non si potesse fare in quella sede ma dovesse rinviarsi, come tutti gli altri problemi di fondo inerenti alle leggi Sila e Stralcio, al disegno di legge per il nuovo finanziamento degli enti. Orbene, detto disegno di legge è venuto, ed è ora sottoposto al nostro esame, ed ognuno può constatare che il Mi-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistro proponente ha dimenticato non solo le promesse, ma gli impegni che aveva assunto qualche mese fa.

La dimenticanza del Ministro non significa però che il problema sia risolto; quindi presenteremo un emendamento al riguardo, che dovrebbe essere accolto alla unanimità, se è vero che le promesse debbono, almeno qualche volta, essere mantenute e realizzate.

Solo così, e cioè solo fissando un termine perentorio e stabilendo una sanzione in caso di inadempienza, si potrà ottenere la pratica applicazione del disposto dell'articolo 10, al quale, come abbiamo visto, il presentatore della legge ed i Ministri che gli sono succeduti hanno sempre attribuito un'importanza di grande rilievo!...

* * *

Nè diversa è stata la sorte riservata al combinato disposto degli articoli undici della legge Sila e dell'articolo dieci della legge 31 dicembre 1947, che suonano così: « Se l'azione dei proprietari obbligati da un piano di bonifica ad eseguire le opere di competenza privata manchi o non si svolga nei modi e nei termini dall'Opera stabiliti, questa può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostituirsi nella esecuzione delle opere ai proprietari inadempienti ed a loro spese ».

Davvero che, in tutte le zone soggette agli enti di riforma ed in quelle in cui gli stessi esercitano direttamente le funzioni di consorzi di bonifica o dei consorzi coordinano le opere e l'attività, non vi è stata nemmeno una sola inadempienza ad un piano di bonifica?

Onestamente, non lo si può affermare. Possiamo invece affermare che, *in nessun caso, il combinato disposto dei suddetti articoli è stato applicato, e quindi che dette norme sono state violate.*

Eppure sulle stesse il legislatore faceva grande affidamento. Il senatore Piemonte, infatti (seduta 7 marzo 1950, pagina 14262 atti parlamentari), così diceva: « È questo uno degli articoli fondamentali della legge. Quando i proprietari si rifiutano di sentire quale funzione sociale ha la terra, e quali sono i doveri sociali che la proprietà della terra comporta, lo Stato non ha solo il diritto, ma il dovere di

sostituirsi ad essi. Ritengo necessario sottolineare questo concetto, perchè esso dovrà essere uno dei cardini della prossima riforma agraria ».

L'inerzia dei dirigenti degli enti ha reso vane le speranze del legislatore e le norme di legge sono restate del tutto inoperanti!...

* * *

Non solo gli articoli dieci ed undici hanno dimenticato gli enti di riforma! È restato lettera morta pure l'articolo 21 della legge Sila, che, non essendo stato revocato o modificato, deve applicarsi anche nelle zone di cui alla legge 21 ottobre 1950. L'articolo 21 così dispone: « L'Opera può promuovere ed agevolare la concessione in enfiteusi da farsi ai lavoratori manuali della terra da parte di privati proprietari di terre che non raggiungono il limite previsto nell'articolo 2 (300 ettari) ».

Orbene, in oltre sei anni di attività, nessuno degli enti di riforma si è ricordato di tale precisa disposizione di legge. Perchè questa dimenticanza? Si può forse dire che, nelle zone soggette alle leggi Sila e Stralcio, non vi sono contadini senza terra o con poca terra? Chi volesse tanto sostenere negherebbe la realtà e sarebbe smentito dalle continue occupazioni di terra e relative agitazioni che si ripetono ogni anno. O che forse non vi sono le condizioni oggettive favorevoli a rendere operante questa norma? Nemmeno questo potrebbe dirsi, perchè è noto che molti proprietari sarebbero propensi alla concessione in enfiteusi, come lo sono stati alla vendita, tramite la Cassa per la piccola proprietà contadina.

Comunque, a parte i motivi, resta il fatto certo che anche l'articolo 21 come l'articolo 10 e come il combinato disposto degli articoli 10 e 11, non è stato applicato nemmeno in un solo caso. Ed è del pari certo che dovrà applicarsi, se è vero che le leggi dello Stato non debbono essere vuote espressioni letterali.

Nè possono esservi dubbi sulla portata della norma. Infatti, prima che la stessa fosse posta in votazione, il senatore De Luca Carlo (seduta del 9 marzo 1950, atti parlamentari pag. 14360), al quale non sfuggiva tutto il peso della parola « promuovere », chiese quale interpretazione dovesse darsi alla stessa, e lo

onorevole Salomone, relatore di maggioranza, così rispose: « Chiarisco che si è inteso stabilire che da parte dell'Opera si debba, non solo favorire, ma anche prendere l'iniziativa ». Lo onorevole Medici, a sua volta, precisò: « La Commissione insiste nella parola « promuovere » perchè ritiene che l'Opera prenda anche l'iniziativa di creare condizioni favorevoli alla stipulazione di contratti di enfiteusi... Quindi, l'Opera non ha soltanto la facoltà di agevolare, ma anche quella di promuovere ».

Le preoccupazioni del senatore De Luca, purtroppo, erano superflue. Infatti, i responsabili degli Enti di riforma, anche per questo verso, si sono fatti beffa del Parlamento!

Discutendosi le leggi Sila e Stralcio, il Parlamento ha manifestato chiaramente la sua volontà di fare eseguire direttamente dai contadini, ogni qualvolta fosse possibile, le opere di trasformazione. Fu proprio il Ministro Medici (atti Parlamentari 1950 pag. 13433) a precisare: « l'Opera farà molto bene se sarà estremamente prudente nel progettare grandi strade più o meno litoranee, grandi argini più o meno utili; farà molto bene se progetterà una fitta rete di strade rurali, che serviranno ai contadini per raggiungere facilmente i luoghi del loro lavoro; se spenderà somme imponenti nelle alberature... *Molte di queste casette le farei fare agli stessi contadini, dando loro, con l'assistenza tecnica, i materiali, la calce, il cemento, il legname, affinché essi possano diventare salariati di loro stessi, ed, aiutandosi l'un l'altro, possano sentire meglio la gioia del comune progresso contadino* ». Identici concetti ha espresso il Ministro onorevole Segni (atti Parlamentari pag. 13.518), affermando: « ... ritengo che debbano collaborare essi stessi (i contadini) a quella opera di bonifica e di trasformazione che li deve rendere proprietari di una piccola azienda da cui possano ricavare i mezzi di sussistenza. Associare i contadini a questa opera di bonifica è condizione fondamentale per la pronta riuscita dell'opera stessa ed anche per la sua economicità ».

Purtroppo, anche per questo, la realtà è stata ben diversa: i contadini sono stati sempre tenuti lontano, con gli effetti, davvero disastrosi, a tutti noti. Ai contadini e alla loro collaborazione si sono preferiti gli appaltatori, i cottimisti, gli speculatori; e si sono verificati

casi di malcostume, corruzione ed affarismo, i quali superano ogni immaginativa.

Dopo 6 anni, è tempo ormai che questo andazzo finisca e tutte le opere che i contadini possono e vogliono eseguire direttamente debbono essere loro affidate.

Siamo certi che, se gli Enti agiranno in conformità, non solo le opere di trasformazione avranno dei costi meno elevati, ma verranno eseguite senza frode.

* * *

Molte gravi critiche sono state mosse agli Enti per la fornitura di scorte vive e morte, per la esecuzione di lavori, per il prezzo strozzinisco di alcuni servizi; in Parlamento e sulla stampa sono stati denunziati casi di assegnatari che, a fine d'anno, hanno visto assorbito dai debiti tutto il loro prodotto; e di altri il cui prodotto non è bastato nemmeno a saldare i debiti.

Questo stato di fatto ha determinato l'ordine del giorno Grieco-Medici dell'8 ottobre 1953 che è opportuno ricordare:

« Il Senato, constatato che lo scopo fondamentale delle leggi di riforma è quello di dar vita a solide aziende contadine; constatato altresì, che oneri gravosi sugli assegnatari renderebbero precario il loro difficile bilancio;

invita il Governo a valersi della facoltà attribuita agli Enti di riforma dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950 e in particolare dell'articolo 17 della legge Sila, affinché:

a) le operazioni colturali di carattere straordinario, come le lavorazioni profonde, le concimazioni di fondo, e così via, vengano addebitate, anzichè come spese annuali, come spese di miglioramento fondiario;

b) il prezzo di vendita dei terreni ai nuovi piccoli proprietari sia ridotto fino a dar luogo, nelle zone più povere, a rate annuali di minimo importo ».

L'ordine del giorno, anche se non è restato del tutto lettera morta, non ha però migliorato sensibilmente le condizioni degli assegnatari, i quali, molte volte, figurano debitori di cifre rilevanti per merci loro fornite e per prestazioni eseguite senza concordarne debitamente i prezzi. La stessa quinta Commissione

del Senato ha sentito il bisogno di richiedere i dati relativi all'indebitamento degli assegnatari e ai bilanci familiari degli stessi.

Di fronte a questo stato di cose non vi è dubbio che se si vogliono aiutare e fare sviluppare le nuove piccole proprietà contadine, come la stessa relazione governativa ribadisce, dovranno essere rivisti i debiti finora maturati ed è perciò opportuno stabilire per legge che qualsiasi debito e relativo conto degli assegnatari, prima di ritenersi accettato, deve essere discusso con i nuovi Consigli di amministrazione degli Enti e rateizzato nei casi in cui sia necessario. I nuovi consigli di amministrazione vorranno pure rivedere il problema delle anticipazioni, delle cambiali agrarie, dei conti colonici, problemi che non interessano solo la economia e la tranquillità delle aziende ma anche la morale.

Gli assegnatari hanno diritto di controllare i loro conti, di discuterne le partite, di pretendere la rettifica degli ingiusti addebiti, l'accredito delle somme a ciascuno spettanti.

I nuovi Consigli di amministrazione dovranno pure rivedere le clausole contrattuali che, in molti casi, anche se formalmente accettate, non possono considerarsi valide nè moralmente nè giuridicamente.

* * *

Esaminando il disegno di legge nel suo dettaglio, si vede subito che le molte iniziative affidate agli Enti, per la industrializzazione, colonizzazione ed istruzione, vanno oltre la lettera e lo spirito delle leggi Sila e Stralcio; per di più, secondo la relazione governativa, gli Enti dovrebbero dirigere i contadini assegnatari, continuando a ritenerli degli impreparati e degli incapaci!

Le perplessità dimostrate al riguardo dalla stessa Commissione di finanza e tesoro sono molto significative.

È necessario, dunque, limitare i campi di azione degli Enti, mantenendoli nei limiti delle leggi istitutive. Infatti volere estendere l'attività assistenziale e professionale degli Enti a tutti i piccoli proprietari coltivatori significa rendere ancora più pletorici gli Enti che,

secondo il parere della grande maggioranza, dovrebbero essere invece snelliti; comunque se la estensione dovrà essere mantenuta non vi è ragione per escluderne tutti gli altri coltivatori.

La facoltà di ammettere a far parte delle Cooperative tutti i piccoli proprietari coltivatori non ha alcuna ragione giustificatrice e, quel ch'è peggio, creerebbe inevitabilmente molti ostacoli alla vita delle stesse. Gli assegnatari sono, infatti, direttamente interessati alla vita ed alla attività degli Enti di riforma, mentre assai scarso e limitato è l'interesse dei non assegnatari. Questi, per di più, diventerebbero eleggibili ed elettori pel Consiglio di amministrazione degli Enti nei quali non hanno interesse ed il loro voto potrebbe falsare la volontà dei veri interessati. Si potrebbe forse ovviare a questi inconvenienti creando due diverse categorie di soci, assegnatari e non assegnatari ma il rimedio sarebbe peggiore del male.

* * *

La Commissione finanze e tesoro nel suo parere ha già messo in evidenza i pericoli che comporta la facoltà accordata agli Enti di contrarre mutui all'estero. A noi pare che sia da rilevare anche il grave pericolo di controllo cui gli Enti sarebbero esposti da parte del capitale straniero ed è davvero superfluo specificare quanto un simile pericolo potrebbe influire sulle direttive e sulla attività degli Enti stessi. Riteniamo perciò di doverci opporre a tale facoltà.

Per quanto riguarda le Valli del Delta Padano, ci sembra perfino superfluo ricordare che siamo stati tra i più tenaci sostenitori della bonifica di esse e della assegnazione delle risultanti terre ai braccianti ed ai contadini, precisando che era consigliabile, in relazione a particolari caratteristiche, conservare alcune valli per la pesca. E, pertanto, riaffermando il nostro principio siamo d'accordo per l'esproprio delle valli di proprietà privata ma non possiamo concordare sull'esproprio di quelle di proprietà comunale.

Il Comune di Comacchio possiede le valli omonime, estese circa 35.000 ettari, ed è su

queste che, secondo il disegno di legge in esame, dovrebbe concentrarsi l'attività di bonifica preceduta dall'esproprio da parte dell'Ente di colonizzazione del Delta Padano. E ciò noi respingiamo perchè tale misura lede i diritti e le prerogative comunali ed anche perchè non è affatto necessario che l'opera di bonifica si inizi e si compia da parte dell'Ente del Delta Padano e non piuttosto dal Comune.

Ed al riguardo avanza delle proposte precise.

* * *

Un capitolo a parte richiederebbe il problema del finanziamento, ma l'insufficienza dei dati relativi all'attività finora svolta e la mancanza di chiarezza per altri dati ci consiglia di rinviarne l'esame alla discussione orale, non senza rilevare fin da ora che gli oneri per interessi ci sembrano davvero eccessivi.

SPEZZANO, *relatore per la minoranza*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, nella legge 9 agosto 1954, n. 639, e nella legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni.

La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:

esercizio 1956-57 . . .	L.	10.000 milioni
» 1957-58 . . .	»	34.950 milioni
» 1958-59 . . .	»	34.950 milioni
» 1959-60 . . .	»	29.950 milioni
» 1960-61 . . .	»	29.950 milioni
» 1961-62 . . .	»	29.950 milioni
» 1962-63 . . .	»	30.000 milioni

TOTALE . . . L. 199.750 milioni

Art. 2.

Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi anche con i proventi delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

All'ammortamento di prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere uti-

L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio saranno affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'articolo 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, ed approvato con legge.

Art. 3.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente articolo 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.

Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata *B*, n. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'articolo 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

lizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'articolo 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri piccoli proprietari coltivatori, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti coltivatori possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 5.

I Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, sono costituiti, oltre che dal Presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai Presidenti delle cooperative costituite a norma dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230; e cinque scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione.

Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la Giunta regionale.

Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Consigli degli Enti e delle Sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non de-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

vono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.

Nei casi di urgenza il Presidente può prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Art. 6.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:

a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

Art. 7.

Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.

I Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali sono convocati e presieduti dai Presidenti degli Enti. In caso di parità di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del Presidente.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Le operazioni previste nel precedente articolo 2 possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere, in connessione con i piani generali di bonifica dei singoli bacini, il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare, a lavoratori manuali della terra, secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Le controversie relative all'indennità devono essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto, dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100.

Art. 9.

La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:

esercizio 1956-57 . . .	L.	750 milioni
» 1957-58 . . .	»	2.000 milioni
» 1958-59 . . .	»	3.000 milioni
» 1959-60 . . .	»	3.000 milioni
» 1960-61 . . .	L.	4.000 milioni
» 1961-62 . . .	»	4.000 milioni
» 1962-63 . . .	»	3.750 milioni

TOTALE . . . L. 20.500 milioni

Art. 8.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 1100, che converte in legge il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

L'inizio di tale procedura è subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.

Ove le parti non si accordino sulla indennità di espropriazione, l'indennità sarà determinata da una Commissione costituita dall'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennità saranno proposte davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1100.

Art. 9.

Identico.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario nonchè le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennità di esproprio e l'attuazione dei programmi di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.

Art. 10.

Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-1957 prevista dall'articolo 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-1957 prevista all'articolo 6, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-1957 prevista all'articolo 9, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario nonchè le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennità di esproprio e l'attuazione dei programmi di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.

Art. 9-bis.

Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 9, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente articolo 2.

Art. 10.

Identico.